

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA  
STUDI IN RICORDO  
DI  
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491

Copyright 2024

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano  
e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) - sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

## Sommario

|   |     |
|---|-----|
| <i>Iole Fagnoli</i><br>Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto  | 11  |
| <i>Saverio Masuelli (a cura di)</i><br>Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti   | 25  |
| <i>Francesco Arcaria</i><br>Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano   | 33  |
| <i>Pierfrancesco Arces</i><br>L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?  | 49  |
| <i>Stefano Barbati</i><br>La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic.<br><i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris<br/>petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i> | 67  |
| <i>Mariagrazia Bianchini</i><br>A proposito di <i>manumissio a non domino</i>   | 101 |
| <i>Maria Luisa Biccari</i><br>Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani  | 109 |
| <i>Pierangelo Buongiorno</i><br>Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo<br>principato   | 123 |
| <i>Piera Capone</i><br>Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio  | 145 |
| <i>Valeria Carro</i><br>Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi  | 167 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Cosimo Cascione</i><br>Pretori nelle XII Tavole?  | 185 |
| <i>Luca Castellani</i><br>Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide                            | 191 |
| <i>Luca Ceglia</i><br>L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana                              | 201 |
| <i>Giovanna Coppola Bisazza</i><br>La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano              | 233 |
| <i>Martino Emanuele Cozzi</i><br>«Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti                       | 249 |
| <i>Salvatore Antonio Cristaldi</i><br><i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i> | 265 |
| <i>Matteo De Bernardi</i><br>Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano   | 281 |
| <i>Elio Doverè</i><br>Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo   | 297 |
| <i>Francesco Fasolino</i><br>Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto                | 317 |
| <i>Riccardo Fercia</i><br>Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>  | 323 |
| <i>Monica Ferrari</i><br>Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi                          | 343 |
| <i>Thomas Finkenauer</i><br><i>Religio iudicis vel praetoris</i>   | 363 |
| <i>Lorenzo Franchini</i><br>Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi                             | 393 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Aleksander Grebieniow</i><br>Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535   | 425 |
| <i>Giovanni Gulina</i><br>Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>  | 441 |
| <i>Francesca Lamberti</i><br><i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"  | 469 |
| <i>Paola Lambrini</i><br>La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso  | 493 |
| <i>Francesco Lucrezi</i><br>Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti   | 505 |
| <i>Carla Masi Doria</i><br>Cornelia, madre o tribù?  | 511 |
| <i>Saverio Masuelli</i><br>Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>  | 517 |
| <i>Valerio Massimo Minale</i><br>Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica   | 533 |
| <i>Carlo Pelloso</i><br>Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '                                    | 539 |
| <i>Carmela Pennacchio</i><br>Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> ' | 557 |
| <i>Ivano Pontoriero</i><br>Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica   | 577 |
| <i>Francesca Pulitanò</i><br>Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>   | 603 |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Francesca Reduzzi Merola</i><br>Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti                                 | 623 |
| <i>Giunio Rizzelli</i><br>Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo   | 627 |
| <i>Antonio Saccoccio</i><br><i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano   | 635 |
| <i>Maria Virginia Sanna</i><br>Ancora sul <i>partus ancillae</i>   | 665 |
| <i>Roberto Scevola</i><br>Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.) | 679 |
| <i>Raffaella Siracusa</i><br>La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica  | 705 |
| <i>Mario Varvaro</i><br>Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>        | 725 |
| <i>Gloria Viarengo</i><br>Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti                  | 743 |
| <i>Silvia Viaro</i><br>' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>addictus</i> ' nelle XII Tavole                         | 767 |
| <i>Andreas Wacke</i><br>Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei   | 811 |
| <i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i><br>Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>                                | 831 |
| <i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i><br>Indice delle fonti  | 853 |

**Raffaella Siracusa**

*Università degli Studi di Torino*

## **La nozione di *universitas* in una prospettiva storico-comparatistica**

1. Premessa – 2. L' *'universitas'* romana nel diritto intermedio: linee ricostruttive tra tradizione e innovazione – 3. Assenza e presenza della nozione di *'universitas'* nelle codificazioni ottocentesche – 4. Riflessioni conclusive.

1. Questo contributo è il risultato di nutrienti momenti di dialogo che ho avuto l'onore e il privilegio di condividere con il professor Ferdinando Zuccotti.

Il tempo trascorso insieme lo chiamavamo il “caffè della domenica”, alludendo, volutamente, ad una letteratura un po' *d'antan* e squisitamente sabauda <sup>1</sup>. Giungevo in tarda mattinata nella splendida casa-museo-biblioteca di Ferdinando, percepito da me come un terzo luogo, e quell'appuntamento, diventato ormai una rassicurante *consuetudo*, era un conviviale pretesto per fare il punto sulla settimana conclusa e su quella che stava per iniziare. Con la sua raffinata riservatezza, una sorta di pudicizia affettiva, non formulava domande ma, da acuto osservatore dell'anima e dell'intelletto quale era, conosceva in quale fase mi trovassi, accademicamente e anche, soprattutto, umanamente. Ed è proprio durante questi incontri che mi stimolava a “chiudere il cerchio”, citando le sue parole, in relazione alle mie riflessioni in materia di *universitas*, argomento che mi accompagna dalla mia tesi di laurea (anno accademico 1994-1995). L'aspetto che rimaneva da indagare concerneva l'evoluzione successiva al diritto romano della nozione in esame, che passa attraverso il diritto intermedio fino ad arrivare all'età delle codificazioni ottocentesche. Davanti alla mia resistenza che affondava nella vastità del materiale, mi incitava ad individuare sinteticamente delle considerazioni che delineassero le possibili analogie o differenze, confrontandole con i risultati ottenuti nel corso della precedente indagine da me svolta <sup>2</sup>; affermando con una certa, bonaria, insistenza che

---

<sup>1</sup>) Il riferimento è al romanzo di C. FRUTTERO, F. LUCENTINI, *La donna della domenica*, Milano, 1972.

<sup>2</sup>) Si rinvia a R. SIRACUSA, *L'actio de universitate nell'ambito della concezione romana dell'hereditas come universitas*, in *SDHI*, 61, 2000, p. 119-146, *Il fenomeno delle actiones de universitate*

mi attendeva altro. Suggerimento che si è successivamente e prematuramente rivelato una sorta di profezia, poiché lo scorso anno, in seguito alla sua scomparsa, mi è stato affidato il suo (tanto amato e voluto) corso di Diritto greco antico; eredità di cui sono infinitamente grata per aver riaccesso in me passioni di studio sopite e nuove.

Munita di carta e penna, ritengo sia un modo per far scivolare meglio i pensieri nella loro fase embrionale, ho trascritto le nostre conversazioni che traduco in queste pagine, dedicate ad un Maestro amico che amava la libertà e la verità.

Ferdinando ha trovato il tempo e l'energia di leggerle, di consigliarmi quale direzione seguire, aiutandomi a restringere il campo di ricerca, raccomandandosi una trattazione snella, che sintetizzasse lo stato della questione. Per questo motivo, si è, dunque, imposta la necessità di limitare l'indagine alla ricostruzione di una visione generale del problema, rinviando agli autori che se ne sono occupati *ex professo*. In particolare, ero spaventata dal dovermi misurare con l'ampiezza del tema delle persone giuridiche, affrontato relativamente all'utilizzo del termine '*universitas*' nelle fonti romane<sup>3</sup>, ma mi fece notare come i soggetti di diritto nel tempo prendono una loro strada completamente autonoma e mi liberò da questa incombenza, in quanto questo argomento, in diritto intermedio e nelle epoche successive, richiederebbe uno studio *ad hoc*, non attuabile in questa sede.

Prima di proseguire è necessario fare un passo indietro sintetizzando le conclusioni cui si era giunti nello studio dedicato alla ricostruzione della nozione romana<sup>4</sup>. Partendo innanzitutto da una premessa: lo stato piuttosto caotico della bibliografia in tema di '*universitas*' e la mancanza di uno studio recente<sup>5</sup>, hanno indotto ad affrontare questo argomento tanto contrastato quanto stimolante, con

---

*tra diritto classico e diritto bizantino*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione. Atti del Convegno di Cagliari (13-14 ottobre 2000)*, Torino, 2003, p. 271-285 e *La nozione di «universitas» in diritto romano*, Milano, 2016; «*Universitas*» e «*corpus*»: ricostruzione lessicale nell'ambito delle associazioni, *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici* (F. ZUCCOTTI, M.A. FENOCCHIO cur.), Milano, 2018, p. 295-311.

<sup>3</sup>) Cfr. nt. 2.

<sup>4</sup>) In R. SIRACUSA *La nozione di «universitas»*, cit..

<sup>5</sup>) È opportuno sottolineare che la dottrina in tema di *universitas* è caratterizzata da un aspetto piuttosto singolare: i titoli infatti sono assai numerosi, ma già da una prima lettura dei vari lavori risulta come gli autori si sono occupati, quasi sempre, soltanto di alcune delle accezioni che l'*universitas* assume, prediligendo così una visione del tutto settoriale del problema; in questo senso anche di recente A. GROTEN, *Corpus e universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen, 2015, che concentra la sua indagine sulla trattazione delle corporazioni in diritto romano. Questo approccio ci ha spinto, nel lavoro monografico, che risulta il più recente in materia, ad affrontare il tema in modo completamente nuovo e diverso: ricostruendo, come si è accennato, l'effettivo significato di questo concetto attraverso l'individuazione di una tipologia delle varie ipotesi in cui il termine viene utilizzato in tutte le sue sfaccettature.

un approccio il più scevro possibile da condizionamenti e preconcetti nonché basandosi esclusivamente sui dati forniti dalle fonti, la dottrina dell'*universitas* secondo i giureconsulti romani, rivolgendo uno sguardo anche ai testi letterari che ricorrono a tale terminologia. Attraverso dunque l'esame delle fonti, si osserva che non si perviene a un concetto tecnico-giuridico definitivamente teorizzato e che non può essere considerata una nozione giuridica univoca, come dimostrato dalla pluralità di accezioni che il termine assume, talora tipicizzate in modo stabile ma senza addivenire fino in fondo ad una figura giuridica in senso proprio. Non si assiste dunque all'enucleazione di una categoria giuridica, in grado di produrre conseguenze sul piano del diritto, ma l'uso che ne viene fatto è rivolto a spiegare e delineare meglio un regime giuridico preesistente: si pensi al caso dei complessi di *homines* e dell'eredità, ove pur assumendo un significato più tecnicistico, non vengono comunque apportati mutamenti nella disciplina già prevista, utilizzando quindi il vocabolo in un senso più o meno codificato e utile alla comunicazione giuridica, ma senza tuttavia riconnettervi alcuna precisa conseguenza sistematico-costruttiva. Quanto detto fa sì che la '*universitas*' non si enuclei come nozione giuridica per qualificare determinati complessi, in quanto non vi era bisogno di costruire il regime giuridico di questi, che già prevedeva fattispecie tipiche risolte casisticamente e si può quindi parlare di una sorta di tentativi rinunciati ed abbandonati<sup>6</sup>.

La nozione di '*universitas*' non viene utilizzata quindi come strumento dogmatico per qualificare delle fattispecie e regolarne il regime, in quanto i giuristi non ne avvertirono il bisogno. Si tratta di una nozione empirica derivata dal linguaggio comune<sup>7</sup> e che non diventa un concetto giuridico perché i giuristi non elaborano sulla sua base un regime, in quanto già esistente, ma lo giustificano soltanto e tramite questa lo scolpiscono meglio; in altre parole una nozione meramente descrittiva, che nulla ha da spartire con l'astrattezza che le viene attribuita da quella parte della dottrina che si schiera contro la classicità del concetto di '*universitas*'<sup>8</sup> o che

<sup>6</sup>) Tema molto caro a Ferdinando, sul quale spesso ci siamo intrattenuti. In questo senso l'*universitas* non rappresenterebbe certo un caso isolato, si pensi anche, ad esempio, alle nozioni di '*fructus*', '*fruges*' e '*glans*': nozioni che i giuristi elaborano lentamente, attraverso concettualizzazioni talora mantenute o invece poi rinunciate. nozioni di '*fructus*', '*fruges*' e '*glans*' si veda F. ZUCCOTTI, «*Fruges fructusque*» (*studio esegetico di D. 50.16.77*). Per una ricerca sulle origini della nozione di «*fructus*», Padova, 2000, *passim* e in particolare p. 187 ss., «*Partus ancillae in fructu non est*», cit., p. 200 ss., *Metamorfosi di un principio giuridico (Vivagni I)*, in *RDR*, 1, 2001, p. 498 ss.. Un altro esempio può essere rinvenuto anche con riferimento ai cd. *corpora ex distantibus*.

<sup>7</sup>) Si veda R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas»*, cit., p. 15 ss., in cui a proposito dell'esame delle fonti letterarie, emerge che la parola '*universitas*' è nuova e nasce dall'esigenza di Cicerone, cimentatosi nella traduzione del Timeo di Platone, di rendere il termine filosofico τὸ πᾶν, nel senso di «universo». La polisemia e la fluidità del vocabolo ha poi consentito che esso venisse impiegato per indicare «la totalità» variamente intesa, per rendere l'idea del «complesso».

<sup>8</sup>) Cfr., nella parte appositamente dedicata allo stato della dottrina, R. SIRACUSA, *La nozione*

tenta una forzata ricostruzione sistematica<sup>9</sup>, non corrispondente al reale intento dei giuristi.

Si fa notare peraltro come anche nelle fonti postclassiche-giustiniane e bizantine non diviene un concetto tecnico-giuridico unitariamente stabilito una volta per tutte ma rispecchia l'uso riscontrato nelle fonti dei giuristi classici<sup>10</sup>.

Ed è proprio da questi risultati che scaturisce il quesito che permea le riflessioni che seguono: nella successiva evoluzione a quale scenario si assiste?

2. Volgendo l'attenzione alle fonti del diritto intermedio, l'obiettivo di indagine prefissato, come si è accennato, consiste nella ricerca delle possibili analogie o differenze con la nozione romana. Si può osservare innanzitutto che la nozione romana di '*universitas*' viene ampiamente sfruttata e gli autori, scegliendo la terminologia che più di frequente ricorreva nei testi dei giuristi classici, '*universitas*' appunto, ne ampliano la portata, comprendendovi anche quei complessi che i giuristi romani qualificavano espressamente come '*corpora ex distantibus*' (si pensi al gregge)<sup>11</sup> e facendovi rientrare, sulla base del criterio della natura degli elementi costitutivi, aggregati tra loro molto diversi, estendendo la nozione ad una serie di fattispecie nuove (la *taberna*, ad esempio, che nelle fonti romane non viene mai denominata '*universitas*').

Non sorprende la scelta del termine che ben si attaglia a questo allargamento, affondando nella duttilità e potenzialità semantica del vocabolo per indicare "la totalità" variamente intesa<sup>12</sup>, laddove il segno '*corpus*'<sup>13</sup> ha un significato per così dire più statico dal punto di vista lessicale e soprattutto sul piano giuridico (ancor più se accompagnato dalla locuzione *ex distantibus*)<sup>14</sup>. Recezione dunque del

---

di «*universitas*», cit., p. 12 ss., dove vengono sottolineate le diverse posizioni, riprese poi, per assecondarle o confutarle, durante l'analisi dei singoli passi dei giuristi.

<sup>9</sup>) In questo senso, per tutti, D. BARBERO, *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, Milano, 1936.

<sup>10</sup>) R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas»*, cit., p. 99 ss.

<sup>11</sup>) Si rinvia *infra* e a R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas»*, cit., p. 113 ss.

<sup>12</sup>) Cfr. *supra*, nt. 4.

<sup>13</sup>) Anche sui molteplici usi del termine *corpus* si rinvia agli studiosi che vi hanno dedicato uno studio mirato. Cfr., per tutti, L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person*, 1, München, 1933, p. 147 ss., R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959, p. 144 ss., ID., *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968, p. 111 s., A. GROTEN, *Corpus und universitas*, cit., p. 73 ss.

<sup>14</sup>) Preliminarmente, rinviando alla nostra trattazione svolta in altra sede, dove si affrontano tutte le questioni, si rileva che ad un primo sguardo le nozioni di *universitas-corpora ex distantibus* hanno delle vistose analogie e si potrebbe pensare che, trattandosi di due fenomeni simili, fosse indifferente utilizzare l'una o l'altra nozione per indicare collettività di persone, complessi di cose e diritti; ma, come è risultato, i giuristi romani non sembrano considerarle completamente intercambiabili, equivalenti, anzi attribuirebbero a ciascuna di esse un loro ambito di applicazione. Si sottolinea che ancor prima e a prescindere dall'essere qualificato con la nozione di '*corpus ex distantibus*', il gregge è

significato del lemma, cui si aggiungono aggettivi o sostantivi qualificanti l'insieme, sulla base della composizione dell'aggregato, totale innovazione rispetto al diritto romano, ma che non rappresenta un mero esercizio di stile classificatorio, ma parte da una necessità empirica: così come i giuristi romani, la nozione viene impiegata per rispondere all'esigenza concreta di meglio delineare, come si è detto, il concreto regime giuridico dei tipi di aggregati. E trattandosi di una nozione meramente descrittiva che giustifica la disciplina giuridica della fattispecie e la esprime in maniera più chiara, e – non collocandosi dunque sul piano delle costruzioni dogmatiche, ma su quello, a monte delle motivazioni sostanziali che le ispirano – risulta, dal punto di vista delle concettualizzazioni giuridiche, per così dire non di primo ma di secondo grado, in perfetta linea con il diritto romano. In particolare, l'attenzione si focalizza sul tema, già tanto discusso dai giureconsulti, della tutela giudiziaria con riferimento alla natura dell'azione concessa in caso di insiemi.

Si accenna sommariamente alla questione, rinviando ai lavori dedicati<sup>15</sup>: i *prudentes* con un processo lento arrivano ad elaborare che considerando l'*hereditatis petitio* come *actio de universitate*<sup>16</sup> si possono soddisfare determinate esigenze, tra cui l'indipendenza dell'*universitas-hereditas* dai singoli elementi che consente di fare valere con l'*actio de universitate-hereditatis petitio*, in quanto azione complessiva, anche quei rapporti per cui non esisterebbe una azione particolare e

---

sempre stato considerato un'entità unitaria, con evidenti riflessi sul piano della disciplina giuridica (relativamente, come si è visto, al caso della rivendicazione, dell'usufrutto e conseguente regola della *summissio*, del possesso, dell'usucapione e anche del legato, del pegno, della vendita, cfr. per una ricostruzione dettagliata G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, in *RDR*, 1, 2001, p. 89. ss.), non escludente peraltro l'individualità dei singoli capi: c'erano fattispecie tipiche già risolte casisticamente con poche regole che non necessitavano di una nozione che ne delineasse e ne giustificasse il regime, a differenza di complessi quali l'eredità e le collettività di *homines*, per i quali la nozione empirica di *universitas* si rivela di grande utilità. L'ampliamento dell'oggetto dell'*hereditas*, composto di *corpora* e *iura*, e la conseguente distinzione dei due complessi sul piano della tutela, può avere indotto i giuristi a inquadrarli in due nozioni diverse. Pomponio (cfr. D. 41.3.30 pr. 2.30 [ad Sab.]), ispirandosi alla filosofia greca dove questo concetto nasce, si esprime in questi termini: pr. *Rerum mixtura facta an usucapionem cuiusque praecedentem interrumpit, quaeritur. tria autem genera sunt corporum, unum, quod continetur uno spiritu et Graece ἑνωμένον vocatur, ut homo tignum lapis et similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat, quod συνημμένον vocatur, ut aedificium navis armarium: tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex. primum genus usucapione quaestionem*; elabora il concetto giuridico, definisce la nozione ma sembrerebbe anche questo uno di quei casi di tentativi poi però abbandonati, rinunciati (cfr. *supra* e in particolare nt. 6).

<sup>15</sup> Si veda R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas»*, cit., *passim*, con diffusa esegesi dei testi interessati e con ampio richiamo alla letteratura

<sup>16</sup> Cfr. Ulpiano in D. 6.1.1 pr.-1 (16 ad ed.): *Post actiones, quae de universitate propositae sunt, subicitur actio singularum rerum petitioni. Quae specialis in rem actio locum habet in omnibus rebus mobilibus, tam animalibus quam his quae anima carent, et in his quae solo continentur*. Diffusamente e specificamente sull'argomento R. SIRACUSA, *L'actio de universitate*, cit., p. 271 ss.

l'immutabilità dell'*universitas* rispetto agli incrementi o alle diminuzioni che si verificano al suo interno, tale da far sì che l'*universitas-hereditas* rimanga sempre uguale a se stessa<sup>17</sup>, rendendo possibile il particolare regime in materia di responsabilità del convenuto, che non ha alcun riscontro nelle singole azioni ereditarie<sup>18</sup>.

Diverso il caso della *vindicatio gregis*: sul gregge si costituiscono quei rapporti che si possono costituire sui singoli capi, e quindi l'azione di rivendica è sempre la medesima sia che riguardi il gregge che i singoli capi; inoltre, come attestano le fonti, l'individualità delle parti viene mantenuta anche quando viene fatto oggetto di *rei vindicatio* il *grex* come tale<sup>19</sup> e non sempre appare così netta la distinzione tra

---

<sup>17</sup>) Questa è una caratteristica non esclusiva degli insiemi qualificati *universitas* (o, come si vedrà, *corpora ex distantibus*), ma propria di tutti gli aggregati composti da più elementi, separati e non. In questo senso si rimanda al passo collocato in D. 5.1.76 (Alf. 6 dig.), in cui il giurista, o forse già il suo maestro Servio, a proposito del mutamento di alcuni giudici, ritiene che il giudizio sia lo stesso, e allarga l'esemplificazione al caso della legione, del popolo, della nave e del corpo umano, attingendo dalla filosofia greca, come lui stesso, a proposito del corpo umano, dichiara *ut philosophi dicerent: Proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nonnullos causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio eandem res an aliud iudicium fecisset. Respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe reflecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nibilo minus eandem navem esse existimari. Cfr. Iust. Inst. 2.20.18: Si grex legatus fuerit posteaque ad unam ovem pervenerit, quod super fuerit vindicari potest. Grege autem legato etiam eas oves, quae post testamentum factum gregi adiciuntur, legato cedere Iulianus ait: esse enim gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicut aedium unum corpus est ex cohaerentibus lapidibus: (2.20.19) aedibus denique legatis columnas et marmora, quae post testamentum factum adiecta sint, legato cedere. Dal testo si può agevolmente dedurre che oggetto del legato per *vindicationem* sia il gregge unitariamente considerato (*unum corpus ex distantibus capitibus*) e non le singole pecore e da ciò discende la validità del legato anche in relazione a quei capi che non appartenevano al testatore al momento in cui veniva perfezionato il testamento; su questo aspetto v. R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, 1, Padova, 1964, p. 321 s. e in particolare la nota 87 in cui l'autore smentisce, si ritiene con ragione, la presunta origine compilatoria del tratto '*esse enim aedibus*', sostenuta dal M. PAMPALONI, *Appunti sulla confusione e sulla commistione*, in *BIDR*, 37, 1929, p. 46. Si rinvia per uno spunto interessante al R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano*, in *Studi Parmensi*, 3, 1953, p. 470 s., il quale fa notare come Giuliano utilizzi un ragionamento analogico, quando dichiara che il gregge è un *unum corpus* al pari dell'edificio.*

<sup>18</sup>) Si allude al particolare regime della restituzione anche dei frutti precedenti alla lite, delle *res* acquistate con denaro ereditario, dei *pretia* delle cose vendute, sebbene acquisto e vendita avessero avuto luogo *ante litem contestatam*, e, per disposizione del senatoconsulto Giuvenziano, di ogni cosa di cui il convenuto si fosse arricchito in relazione al possesso e alla disposizione di cose ereditarie. Si veda D. 5.3.20 pr.-3 (Ulp. 15 ad ed.) e D. 5.3.20.6 b-c (Ulp. 15 ad ed.).

<sup>19</sup>) Cfr. D. 6.1.23.5 (Paul. 21 ad ed.): [...] *at in his corporibus, quae ex distantibus corporibus essent, constat singulas partes retinere suam propriam speciem, ut singuli homines, singulae oves: ideoque posse me gregem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus, sed et te arietem vindicare posse.*

rivendica del gregge e rivendica dei singoli capi<sup>20</sup>. L'*actio de universitate* è invece un'azione nuova e diversa rispetto a quelle relative ai singoli rapporti ereditari, che l'erede poteva esperire in quanto competevano al defunto; questa sua caratteristica è una diretta conseguenza della nozione di '*universitas*' applicabile per raggiungere risultati che altrimenti non si otterrebbero e consente che oggetto della *hereditatis petitio* sia l'*hereditas* come tale, distinta dai singoli elementi che la compongono, mentre questi ultimi mantengono la loro individualità giuridica, se considerati *uti singuli* e in quanto tali fatti oggetto di rapporti giuridici.

Questo è stato il risultato di una lunga evoluzione, se si pensa che dalla testimonianza gaiana (Gai. 4.17)<sup>21</sup> emerge nitidamente che la rivendica del gregge e la petizione di eredità erano ancora considerate rivendiche aventi ad oggetto un tutto unitario, composto soltanto da cose corporali, e che si svolgevano con le stesse modalità. L'elaborazione giurisprudenziale andò via via differenziando questi complessi di cose, di conseguenza, la loro tutela. È ipotizzabile peraltro che su impulso di questa progressiva differenziazione i giuristi classici da una parte definiscano il *grex* tra i *corpora ex distantibus*<sup>22</sup>, dall'altra, come si è visto, l'*hereditas*, e istituti affini, come una *universitas*.

Ciò detto, all'epoca in cui scrive Ulpiano, la differenza tra la *hereditatis petitio-actio de universitate* e la *vindicatio gregis-specialis actio* è indiscussa ed egli stesso sembra evidenziarla facendoci intuire che la rivendica del gregge, come per gli altri complessi *quae gregatim habentur*, pur mantenendo la sua qualità di rivendica unitaria, con i vantaggi procedurali che ne derivano<sup>23</sup>, è comunque un'azione *specialis*, rispetto all'*actio de universitate-hereditatis petitio*<sup>24</sup>.

Ed è su questa scia, sulla base di questi stimoli giuridici, proprio in materia di tutela giudiziaria avente ad oggetto dei complessi, che nel diritto intermedio con un portato di assoluta novità, rispetto alla nozione romana, l'*universitas* viene classificata in vari tipi. Ed è questo è il punto focale su cui si concentra questa

<sup>20</sup>) Si veda D. 44.2.21.1 (Pomp. 31 ad Sab.): *Si petiero gregem et vel aucto vel minuto numero gregis iterum eundem gregem petam, obstabit mihi exceptio. sed et si speciale corpus ex grege petam, si adfuit in eo grege, puto obstaturam exceptio.*

<sup>21</sup>) Il testo è il seguente: *Si qua res talis erat, ut sine incommodo non posset in ius adferri vel adduci, veluti si columna aut grex alicuius pecoris esset, pars aliqua inde sumebatur; deinde in eam partem quasi in totam rem praesentem fiebat vindicatio. Itaque ex grege vel una ovis aut capra in ius adducebatur, vel etiam pilus inde sumebatur et in ius adferebatur, ex nave vero et columna aliqua pars defringebatur. Similiter si de fundo vel de aedibus sive de hereditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in ius adferebatur et in eam partem perinde atque in totam rem praesentem fiebat vindicatio, veluti ex fundo gleba sumebatur et ex aedibus tegula, et si de hereditate controversia erat, aequae.*

<sup>22</sup>) Si veda *supra* nt. 11.

<sup>23</sup>) Cfr. D. 6.1.1.3 (Ulp. 16 ad ed.), in cui Ulpiano riportando il pensiero di Pomponio ritiene che sia sufficiente dimostrare la proprietà del gregge; questo comportava un notevole sgravio dal punto di vista probatorio ed evitava anche gli inconvenienti della *pluris petitio*.

<sup>24</sup>) *Supra* nt. 13.

indagine<sup>25</sup>. Già Azzone distingue nettamente l'*hereditas* come oggetto di *petitio hereditatis* definendola '*universitas juris-incorporea*', che poteva risultare costituita di *corpora e jura*, ma anche soltanto di *jura*, e l'*universitas corporalis-corporea*', riferita a complessi formati soltanto di cose corporali, in quanto tale oggetto di *rei vindicatio*<sup>26</sup>.

Nella Glossa s'incontra anche la terminologia '*universitas facti, rerum*', in antitesi con l'espressione '*universitas juris*', con risvolti diversi, come si è sottolineato, sul piano della tutela: nel testo contenuto nella gl. '*dicendum est*' a D. 6. 1. 1. 3 la rivendica unitaria del gregge viene spiegata affermando che *Hac autem actione vindicatur universitas rerum. Dicendum est, quia universitas est facti non iuris in his. Nam in universitate iuris aliud est*<sup>27</sup> e nella gl. '*non utetur*' a D. 15. 2. 1. 8 al *peculium, universitas incorporea et iuris, in qua actiones continentur* viene contrapposta la *corporea universitas, ut equitium*<sup>28</sup>.

La distinzione, partendo sempre dal punto di vista della difesa processuale, viene mantenuta anche nelle opere dei commentatori: così Bartolo qualifica *universitas rerum*, o *corporis*, complessi quali il gregge, e *universitas juris* l'eredità, il peculio e simili, alludendo, come egli stesso specifica, alla dote<sup>29</sup>; con riferimento al

---

<sup>25</sup>) Per altre e diverse questioni, fuorvianti rispetto all'obiettivo più definito di questa ricerca, sui singoli testi si veda la rassegna esaustiva della congerie di materiale eseguita da D. BARBERO, *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, cit., p. 302 ss. Si fa incidentalmente notare come l'ultimo ad occuparsi della ricostruzione della nozione in questo periodo è stato proprio questo studioso, cui si rimanda per ciò che non è direttamente pertinente in questa sede, avendo fatto una raccolta completa dei testi, ad ampio raggio, con risultati talvolta che non aderiscono, secondo quanto da noi interpretato, all'effettivo tenore delle fonti romane, raccogliendo anche la scarsa e molto confusa letteratura precedente: si veda F. MILONE, *Le universitates rerum. Studio di diritto romano*, Napoli, 1894; C. FADDA, C.E. BENZA, *Note a B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts*<sup>9</sup>, Frankfurt a.M., 1902-1914, trad. it. – *Diritto delle Pandette* –, rist. Torino, 1930, V, p. 1 ss., A. LUCI, *La dottrina delle universitates rerum nel diritto intermedio*, in *AG*, 73, 1904, p. 305-323 e G.B. TENDI, *Le universitates rerum nel diritto italiano*, Firenze, 1906.

<sup>26</sup>) *Summa super Codicem*, I, ed. Venezia, 1584, p. 201 e 206: *Item per petitionem hereditatis petitur universitas iuris tantum, per rei vindicationem universitas corporalis vel corporea tantum. (...) Veniunt in hac actione corporalia; incorporalia autem non veniunt in hac actione, quia non possidentur. Hinc evince quod universitates quae sunt incorporae (sicut hereditas et bonorum possessio petitio successione contingit) non peti posse hac actione, quia non possidentur. Sed nec peculium dicitur posse vindicari. Et est ratio quia in peculio iura et obligationes et actiones continentur, non tantum corporalia*. Si osserva l'estensione alla *bonorum possessio* e al *peculium castrense* (anche alla dote) era già nota, secondo quanto ricostruito, cfr. R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas»*, cit., *passim*, ai giuristi romani, ricomprendendoli tra le *acquisitiones per universitatem*.

<sup>27</sup>) Gl. '*singulas*' a D. 6.1.56 si motiva l'inammissibilità della *rei vindicatio* del peculio nel seguente modo: [...] *quia peculium continet actiones et obligationes cum corporibus, grex autem sola corpora*.

<sup>28</sup>) *Op.ult.cit.*

<sup>29</sup>) BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Commentaria*, I, ed. Venezia, 1602, p.169 e p. 175.

peculio utilizza la terminologia *universitas corporum et jurium*<sup>30</sup>. Inoltre, sempre Bartolo, a proposito dell'*universitas iuris*, in particolare del peculio e della dote<sup>31</sup>, aggiunge un ulteriore elemento di differenziazione, alludendo alla presenza di cose sia mobili che immobili, affermando che *peculium est quaedam universitas, cum in ea possint esse mobilia et immobilia, corporalia et incorporalia*<sup>32</sup>: tenendo sempre presente che la diversità dell'oggetto ha riflessi concreti sul tipo di *vindicatio*. Il commentatore estende ulteriormente il *nomen universitatis* a quei complessi che, nonostante la variazione dei singoli elementi, restano i medesimi e accanto al gregge, al peculio *et similia*, aggiunge il caso anche della *taberna*, sostenendo che *appellatio tabernae refertur ad merces, est nomen universitatis, sicut grex et peculium et similia, et immo licet merces mutantur, tum eadem videtur esse taberna*<sup>33</sup>. Si assiste all'assoluta novità di includere la *taberna*, considerata come complesso di *merces*, tra le *universitates*, senza qui un preciso riferimento alla distinzione relativa al profilo della tutela, appropriandosi della terminologia romana '*nomen universitatis*', che i giuristi impiegavano espressamente in un contesto completamente differente, ma evocando la stessa tematica: l'*universitas* resta la medesima anche se si modificano, variano, diminuiscono o aumentano, i singoli elementi che la costituiscono<sup>34</sup>. Il riferimento è ad Ulpiano (D. 3.4.7.2: 10 ad ed.), che a proposito di collettività di *homines*, ipotizzando il caso estremo di una *reductio ad unum*, non rimase altra scelta se non quella di azzardare una particolare costruzione giuridica, che gli consentisse di risolvere efficacemente il problema della permanenza del complesso; e così ricorse al *nomen universitatis*. Il *nomen universitas* potrebbe, quindi, indicare la sopravvivenza della qualità di *universitas*, pur essendo venuta meno fisicamente la pluralità degli *homines* che la costituiscono, per la liquidazione dei rapporti ancora in sospeso<sup>35</sup>: questa sorta di *fictio* così sofisticata ha lasciato evidentemente una importante traccia giuridica nelle epoche successive.

Baldo, sulla base della differenza dell'oggetto, denomina *actiones universales* che tutelano le *universitates iuris-incorporales* da quelle *speciales* con cui si riven-

<sup>30</sup>) BARTOLUS, *op.ult. cit.*, 1, p. 175 e 2, p. 55.

<sup>31</sup>) Si veda *supra* nt. 26.

<sup>32</sup>) BARTOLUS, *op.ult. cit.*, 1, p. 91. Da quanto ci riferisce lo stesso Bartolo, commentando D. 15.1.1 (Ulp. 29 ad ed.), già Azone si era espresso in questi termini: *Azo dicit quod est universitas quaedam cum in ea possunt esse mobilia et mobila, corporalia et incorporalia. Nam quattuor sunt nomina universitatis, seu hereditas, bona, peculium et patrimonium.*

<sup>33</sup>) Come riporta Bartolo commentando D. 20.1. 34 (Scaev. 27 dig.). Sulla considerazione della *taberna* come *universitas* v. anche successivamente D. GOTHOFREDUS, *Corpus iuris civili romanis*, 2, ed. Napoli, 1828, p. 190.

<sup>34</sup>) Sulla caratteristica dell'immutabilità, diretta conseguenza dell'indipendenza dell'*universitas* dalle singole parti che la compongono, si osserva, come emerge dai passi dei *prudentes*, che è una caratteristica non esclusiva degli insiemi qualificati *universitas* (o *corpora ex distantibus*), ma propria di tutti gli aggregati composti da più elementi. Si veda *supra* nt. 17.

<sup>35</sup>) Diffusamente R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas»*, cit., p. 65 ss.

dicano le *universitates facti-corporales*<sup>36</sup>, riecheggiando la costruzione romana ulpiana (D. 6.1.1 pr.-1[16 ad ed.]) relativa, come si è già trattato, alle *actiones de universitate*<sup>37</sup>. Laddove il Cuiacio<sup>38</sup>, il Gotofredo<sup>39</sup> e il Donello<sup>40</sup> insistono sull'elemento discriminante della concessione della *rei vindicatio* per le *universitates facti*, negata per le *universitates iuris*, utilizzando la terminologia dominante.

A livello terminologico si affaccia ad un certo punto, in particolare con il sorgere della Scuola dei Culti, una tripartizione che suddivideva tra *universitas facti*, *iuris* e *mixta*, intendendosi un *tertium genus* che ricomprendeva le prime due, ma che non troverà seguito per la scarsa utilità dal punto di vista pratico<sup>41</sup>.

Distinzione che è rintracciabile e conservata anche dai trattatisti del Settecento<sup>42</sup>. E attingendo ancora una volta alla nozione romana il Lauterbach<sup>43</sup>, oltre a differenziare i tipi di aggregati, indicava il criterio che permetteva di considerare, sotto determinati rapporti giuridici, una pluralità di elementi fra loro separati: dopo aver precisato che *universitas, quae est collectio plurium rerum inter se distantium, et quae communi nomini subiectae sunt*, rifacendosi, come si è già osservato, alla terminologia romana a proposito dei *corpora ex distantibus* considera le *universitates facti* come prodotto della volontà umana e quelle *iuris* come creazione esclusiva del diritto, o quanto meno da esso riconosciute. Si esprime infatti con queste parole: [...] [*Universitas*] *iterum est facti et iuris. Facti, quae facto hominis est constituta, et plura in se continet corpora, ut grex. Iuris dicitur, quae a*

---

<sup>36</sup>) Cfr., ad esempio, BALDUS DE UBALDIS, *Commentaria*, 1, Venezia, 1615, p. 282 e 289; II p. 164.

<sup>37</sup>) Si veda *supra* nt. 16.

<sup>38</sup>) CUJACIUS, *Opere omnia*, 8, ed. Prati, 1837, p. 368.

<sup>39</sup>) GOTHOFREDUS, *Corpus iuris civili romanis*, cit., p. 411.

<sup>40</sup>) DONELLUS, *Opere omnia*, 2, ed. Firenze, 1842, p. 83.

<sup>41</sup>) Già precedentemente JASON DE MAYNO, *Commentaria*, 8, ed. Venezia, 1590, p.6, sembra introdurre una nuova tripartizione, sottolineando che '*hic loquitur de universitate iuris est quae potest consistere sine corporibus [...]. Aliud in universitate facti, consistente in corporibus sine quibus consistere non potest, ut grex: vel in universitate mixta, ut est peculium*'. Questa tripartizione, con l'introduzione di un *tertium genus*, verrà ripresa, al sorgere della scuola dei culti, dall'ALCIATUS, in *Opera omnia*, 2, ed. Basilea, 1582, p. 316: [...] *nomina iuris alia sunt particularia ut obligatio [...] alia universalis, ea tripliciter assumuntur; aut enim universitas solius facti aut corporum est, ut grex, chorus, familia, aut iuris et facti mixtum ut peculium, dos, patrimonium; aut solius iuris ut hereditatis*'; ed in un altro luogo chiarisce ulteriormente: [...] *sciendum est aliam esse universitatem iuris ut hereditas quae etiam absque rebus consistit et ideo earum dominium ipso iure non transit, aliam esse facti ut grex, quae necessario requirit corpora: aliam mixtam ut peculium, in quo etiam requiruntur corpora inesse; in iis transfertur, ipso iure, rerum dominium*.

<sup>42</sup>) Si veda, per tutti, G.B. DE LUCA, *Theatrum Veritatis & Justitiae*, ed. Venezia, 1726, p. 103-105, il quale, pure all'interno di una esposizione marcatamente casistica, si sofferma sull'analisi componenziale degli insiemi denominati come '*universitas*'.

<sup>43</sup>) W.A. LAUTERBACH, *Collegium theoretico-practicum ad quinquaginta Pandectarum libros*, 2, Tübingen 1784, p. 627.

*iuris dispositione dependet, et plura quoque iura comprehendit, ut peculium filii familias vel servi.* FONDE insieme dunque in maniera evidente, utilizzando il periodo di Pomponio, sottolineando come criterio unificante il *nomen*<sup>44</sup>, le due nozioni, senza tenere conto delle effettive differenze che i giuristi riscontravano tra i due fenomeni, *universitas-copora ex distantibus*<sup>45</sup>.

Tirando le fila degli elementi emersi, al di là della novità di classificare, con un intento per così dire ordinatorio, sulla base della composizione, di cui i giuristi romani non avevano sentito la necessità, ciò che si evince è la continuità della nozione romana: viene ripresa la concezione del fenomeno come centro unitario di imputazione di rapporti giuridici, una pluralità, che, a seconda dei casi, può essere costituita di cose e/o di diritti lontana dall'enucleare una nozione astratta ma utilizzata al fine di rispondere ad esigenze concrete, per meglio tratteggiare un regime giuridico già esistente; si tratterebbe dunque come nel diritto romano di una nozione aperta e non univoca. Ed estendendo ad altre questioni giuridiche, anche laddove i giuristi non le risolvevano utilizzando il concetto di '*universitas*' impiegano la nozione per rispondere alle questioni concrete che si ponevano<sup>46</sup>, sostituendola e sovrapprendendola, come si è rilevato, a quella di '*copora ex distantibus*'. Quindi anche nel diritto intermedio è improprio parlare di categoria dogmatica astratta, non si assiste ad una teorizzazione, ma ad un modo funzionale di spiegare la casistica relativa a diversi complessi di varia natura che via via richiedevano un più chiaro inquadramento della loro disciplina. Non si enuclea dunque una volta per tutte un concetto tecnico-giuridico unitariamente stabilito, ma rispecchia l'uso riscontrato nelle fonti classiche, anzi ci sono tentativi rinunciati anche sulle denominazioni attribuite agli insiemi, vista la molteplicità delle espressioni impiegate. Quindi, al di là delle distinzioni nominalistiche, la disciplina, che già prevedeva fattispecie tipiche risolte casisticamente non viene creata, alterata, modificata, ma semplicemente, attraverso l'impiego della nozione di '*universitas*', viene meglio descritta, in piena continuità con il diritto romano<sup>47</sup>.

<sup>44</sup>) Cfr. D. 41.3.30 pr. (Pomp. 30 ad Sab.), si veda quanto riferito *supra* nt. 14. Il richiamo al '*nomen*', quale criterio di coesione, si inserisce in una più ampia questione che aveva interessato molto i giuristi dell'ultima età repubblicana: su questo punto cfr. diffusamente R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 111 ss.

<sup>45</sup>) Si rinvia a quanto detto *supra*, in particolare cfr. nt. 14.

<sup>46</sup>) Si veda, per tutti, per un'ampia rassegna di testi e conseguenti interpretazioni da parte degli autori, D. BARBERO, *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto, passim*.

<sup>47</sup>) In un senso diverso D. BARBERO, *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, cit., p. 307 s., che coglie una teorizzazione, volendo a tutti i costi rintracciare una categoria, che affonda sul maggior utilizzo che viene fatto nel diritto intermedio del vocabolo, in una serie numerosa di ipotesi; ma, come si è dimostrato, il semplice impiego non equivale alla creazione di una nuova disciplina, di nuove regole che già esistevano.

3. Seguendo lo snodarsi dell'istituto in esame e nello svolgersi delle nostre conversazioni, con il professor Zuccotti ci si chiedeva se avremmo assistito ad una sorta di *coup de théâtre* nelle codificazioni e se ci saremmo imbattuti nell'enucleazione definitiva di una categoria, in una definizione univoca, in un tassativo elenco di fattispecie, di criteri di costituzione, di considerazione degli insiemi. E la risposta si è articolata nel seguente modo: da una parte si intercetta la totale assenza in certe codificazioni di una nozione tecnica e autonoma; dall'altra si incontrano norme che la prevedono in maniera talmente generica, alludendo ad un semplice modo di indicare una totalità di elementi, da considerarla in realtà un'ambigua presenza.

Davanti a questo panorama giuridico, terreno fertile per lo sbizzarrirsi di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, ci si limiterà ad alcune considerazioni utili ai fini della nostra indagine, senza addentrarsi in ambiti che hanno già ricevuto ampia trattazione, rinviando a studi dedicati in maniera esclusiva ed approfondita.

Traccia di un'ambigua presenza si rinviene nell'ALR. che si occupa genericamente al § 32 di «*Inbegriff von Sachen*», in cui si fa riferimento a diverse cose particolari, denominate con un nome comune, unico e considerate come: « [...] ein einzelnes Ganze»; lo stesso vale per il caso di *Inbegriff von Sachen und Rechten* «die einem Menschen zugehören» disciplinato nel paragrafo successivo: si allude senza una connotazione tecnica e definitiva, ad un insieme di cose e/o diritti, unitariamente considerato, per il criterio del *nomen*<sup>48</sup> o dell'appartenenza ad una persona. Si tratterebbe dunque di una nozione totalmente aperta e non univoca<sup>49</sup>.

La prima grande assenza si riscontra nel Codice napoleonico. Già nella legislazione statutaria la distinzione tra *universitas facti* e *universitas iuris* viene accantonata sia nelle numerose *Coutumes* che nelle opere della dottrina; si trova, invece, la nuova e vaga nozione di «*universalité des meubles*», a proposito della *complainte* (corrispondente alla nostra azione di manutenzione), in caso di turbativa del possesso. Con questa terminologia ci si riferiva principalmente alle universalità di diritto, in particolare alla successione ereditaria (mobiliare), come viene espressamente previsto dalle varie *Coutumes*<sup>50</sup>. Anche il Pothier, autorevole esponente della dottrina francese dell'epoca, si riferisce all'*universalité de meubles*, sempre in relazione al caso della *complainte*, dimostrando chiaramente doversi intendere le cd. universalità di diritto<sup>51</sup> e non quelle di fatto<sup>52</sup>. Lo stato della legislazione statutaria

---

<sup>48</sup>) Cfr. *supra*, in particolare si rinvia alla nt.14.

<sup>49</sup>) Nei paragrafi a seguire (§ 33-40) si tratta specificamente dell'eredità – *Inbegriff von Sachen und Rechten*. Per ulteriori considerazioni sull'argomento nel diritto prussiano cfr. H. DERNBURG, *Die Allgemeinen Lehren und das Sachenrecht des Privatrechts Preubens und des Reichs*, Halle, 1884, p. 132 ss.

<sup>50</sup>) Cfr. art. 97 della *Coutume de Paris*: «Aucun n'est recevable de soi complaindre et intenter le cas de nouvelleté pour une chose mobilière particulière, mais bien pour une universalité de meubles comme en succession mobilière»; dello stesso tenore l'art. 489 della *Coutume de Orleans*.

<sup>51</sup>) Si veda R.J. POTHIER, *Opere*, 4, Livorno, 1849, p. 996, che si limita a parlare della succes-

francese non viene trasfuso nel *Code Civil*, in cui non si mantiene neanche la terminologia delle *Coutûmes* e, a parte l'art. 1003 (dove genericamente, a proposito di legato universale, nell'accezione non tecnica di totalità di beni, si richiama l'*universalité des biens*) manca una norma, che a proposito della classificazione delle cose oppure in altra *sedes materiae*, alluda esplicitamente alla nozione di universalità. Al "silenzio" del codice fa da *pendant* soprattutto il lavoro alacre della dottrina, che distingue tra le *universalité juridiques* – quali il patrimonio di una persona<sup>53</sup>, i beni oggetto di *retour successoral* (artt. 351, 352, 747, 766), i beni che costituiscono un maggiorasco – e le *universalité de fait*, come il gregge (v. art. 616, che prevede la regola della *summissio capitum* in caso di usufrutto di un gregge) e la biblioteca: si desume che esistendo già delle regole previste per i complessi il legislatore non sente l'esigenza giuridica di utilizzare la nozione e la dottrina la impiega in modo descrittivo. Si differenziano i due complessi non tanto, o meglio non solo, per la diversa natura degli elementi che li compongono (cose e diritti nel primo caso, esclusivamente cose corporali nel secondo), ma tenendo conto che nelle *universalité de fait* la considerazione unitaria risulterebbe soltanto dall'interpretazione della volontà del proprietario, il quale riunisce un complesso di cose, tra loro distinte fisicamente: «[...] à l'effet de servir à une destination ou à un usage commun [...]»; invece la considerazione unitaria di complessi di cose e diritti derivava da disposizioni legislative<sup>54</sup>.

Al di là delle singole questioni, che caso per caso si presentavano, che non sono nel nostro oggetto di analisi e ricognizione, in mancanza di una categoria generale, la nozione viene invocata per soddisfare esigenze pratiche, sfruttandone le caratteristiche proprie: alludiamo all'individualità del tutto rispetto alle parti, che possono essere fatte oggetto di separati rapporti giuridici<sup>55</sup> e all'immutabilità al variare delle singole componenti. Impiego empirico in totale continuità con l'essenza della nozione romana.

In ordine di tempo, nell'ABGB. al § 302, nella parte dedicata alla classificazione delle cose, sotto la rubrica *Gesamtsache (universitas rerum)*, contiene la

---

sione; invece, in *Traité de la possession*, Paris 1835, 1215 aggiunge come altro esempio: [...] *le pecule, qu' un religieux curé laissé en morant.*

<sup>52)</sup> Lo stesso autore sostituisce la distinzione tra *universitas facti* e *ius*, con quella tra universalità di beni e di cose: le prime consisterebbero nell'eredità e simili; le seconde ricomprenderebbero, secondo le sue parole, mandrie di montoni, razze di cavalli, avvertendo che queste ultime non sono considerate che come cose particolari e possono formare oggetto dell'azione di rivendicazione.

<sup>53)</sup> C.A. AUBRY, C. RAU, *Droit civil français*, Paris, 1897, p. 3 ss., ritengono che «le patrimoine est une universalité de droit en ce sens que le biens forment, en vertu de l'unité de la personne à laquelle ils appartiennent, un ensemble juridique»; sul patrimonio si veda artt. 2092 ss.).

<sup>54)</sup> C.A. AUBRY, C. RAU, *Droit civil français, op. ult. cit.*

<sup>55)</sup> Si veda la differenza di trattamento previsto nel caso di usufrutto di singoli capi rispetto a quello del gregge (artt. 615, 616 c.c.).

seguinte definizione: «ein Inbegriff von mehreren besonderen Sachen, die als eine Sache angesehen, und mit einem gemeinschaftlichen Namen bezeichnet zu werden pflegen, macht eine Gesamtsache aus, und wird als ein Ganzes betrachtet». Anche in questo caso, come si è accennato nel caso del codice prussiano ALR., si evince un'ambigua presenza del concetto in esame e la genericità della definizione è tale che ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad intervenire massicciamente per precisarne la portata.

Dottrina e giurisprudenza<sup>56</sup> che sono concordi nel ritenere che per decidere se una pluralità di cose particolari possa essere considerata come una massa, una totalità di cose (*Gesamtsache-universitas rerum*), conservando si nota la locuzione latina che giunge dal diritto intermedio, è necessario tenere conto non della volontà del proprietario ma del *Verkehrsauffassung*: si ritiene che il criterio del nome, si limiterebbe ad essere un indice meramente formale e simbolico<sup>57</sup> che si connette all'universalità in quanto tale: la considerazione unitaria di cose, fra loro separate, è data, dunque, dalla loro comune destinazione, sulla base di una valutazione economico-sociale.

Esempi tipici, oltre il gregge, la raccolta di monete e di francobolli, la pinacoteca, la biblioteca, sono il magazzino di merci, il mobilio di un ufficio, di un alloggio, e, secondo alcune sentenze, anche un paio di scarpe, gli scacchi, un set di gioielli. Viene sottolineato, inoltre, che non è sufficiente un'unificazione sotto un punto di vista soggettivo: non vengono, dunque, considerate come *Gesamtsache* ad es., i vestiti di qualcuno, il contenuto di un armadio.

Le fattispecie riconosciute dal diritto austriaco, come si è riferito, sono complessi formati da cose corporali, tendenzialmente omogenee, mobili e l'estensione ad altri aggregati, composti anche di cose incorporali, sembra incontrare qualche diffidenza<sup>58</sup>; ad esempio, l'impresa è considerata *Gesamtsache* ma «[...] in einem

---

<sup>56</sup>) Per una rassegna della più autorevole dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali cfr. K. SPIELBÜCHER, in *Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch*, 1, Vienna, 1983, sub § 302 e H. PIMMER, in *Praxiskommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch*, 2, Vienna, 1987, sub § 302.

<sup>57</sup>) Cfr. quanto riportato *supra* nt. 14.

<sup>58</sup>) Meno reticente sembra essere stata la dottrina più risalente; cfr. F.S. NIPPEL, *Comento sul codice civile generale austriaco*, 3, Pavia, 1839, sub § 302. Ma non veniva dato molto peso alla distinzione tra le cd. *universitas facti* e *iuris*, a favore di un altro genere di classificazione, che presenta degli spunti di novità; leggiamo alcuni brani del F.S. NIPPEL, *op. cit.*, tratti dal commento al § 302: «[...] si possono distinguere due specie di masse. Nella prima si ha riguardo unicamente al tutto e non alla specialità delle singole parti ond'esso è composto; queste cessano di essere riguardate come oggetti distinti ed esistenti da sé [...]. Riguardo a tali masse è indifferente che i singoli oggetti che le compongono vengano cambiati e sostituiti da altri [...] anzi molti dei medesimi vi sono propriamente collocati e destinati allo scambio delle singole parti. Ciò si verifica in tutte le masse che i Romani adducevano ad esempi della *universitas facti*, cioè nella greggia e nell'armento [...]; nella *familia servorum*; nell'inventario di un fondo [...]. Ma in particolar modo questo caso si verifica trattandosi di un ma-

weiteren (ganz untechnischen) Sinn [...]»<sup>59</sup> e dubbi vengono sollevati anche in relazione al patrimonio<sup>60</sup>. La nozione e la definizione non sono nuovamente tecniche ma fluide, polisemiche e non univoche, non consentendo di identificare l'enucleazione di una categoria giuridica.

In prosieguo di tempo, nel codice albertino all'art. 445 si rinviene la locuzione «universalità di mobili», mutuata dal diritto francese, che influenzò notevolmente il codice del 1865: venne accordata l'azione di manutenzione per il possesso di un immobile o di un diritto reale o dell'*universalità di mobili*<sup>61</sup>, con esclusivo riferimento alle universalità di diritto, come si desume da una serie di considerazioni<sup>62</sup> e sulla base di numerose sentenze posteriori al codice albertino<sup>63</sup>.

Il legislatore italiano del 1865 trascrisse quasi letteralmente l'art. 445 del codice albertino nell'art. 694, soltanto con una leggera variazione formale che consiste nell'aver sostituito alle parole «dell'universalità di mobili», le altre «di una universalità di mobili», cui si riconnette l'art. 707 che ne precisa ulteriormente la portata: «Riguardo ai beni mobili per loro destinazione e ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede, l'effetto stesso del titolo. Questa disposizione non si applica alla universalità dei mobili». Tenuto conto della genericità degli artt. 694 e 707, sul significato di universalità di/dei mobili si espressero le

---

gazzino da merci, o da libri, perchè in questi la loro destinazione richiede, che si operi il cambio dei singoli oggetti. Per lo contrario vi è un complesso di più cose particolari, le quali sogliono riguardarsi come una cosa sola, ed indicarsi con un nome comune, quanto al quale non perdono come tali la loro importanza, perchè appunto il valore del tutto consta dell'individualità od almeno della specialità delle singole parti e quindi lo scambio delle medesime può avere grande influenza sul valore del tutto, col quale stanno in certa organica connessione. Ciò si verifica p. es. della biblioteca di un giureconsulto, di un medico o di un dotto in genere; non è indifferente in tal caso, che invece dei libri comodatari ne sieno restituiti altri della medesima forma e valore, come sarebbe trattandosi di un venditore di libri. Il libraio si appaga di questa restituzione, ma non così il dotto [...]». Altre conseguenze pratiche di questa distinzione, si rilevano nelle ipotesi previste dai §§ 427 e 452, in materia di tradizione simbolica: nella prima specie che viene individuata, la *traditio* riguarda il tutto come tale e non le singole parti, per il fatto che sono destinate allo scambio; nella seconda, invece, ha ad oggetto tutte le singole cose.

<sup>59</sup>) Si veda H. PIMMER, *Praxiskommentar*, cit., p. 254.

<sup>60</sup>) Cfr. K. SPIELBÜCHER, *Kommentar*, cit., p. 41.

<sup>61</sup>) Art. 445 Codice Albertino: Qualora però alcuno che si trovi da oltre un anno pubblicamente, pacificamente, e non a titolo precario nel possesso di un immobile o di un diritto reale, o dell'universalità di mobili, sarà in tale possesso molestato, potrà entro l'anno dall'infertagli molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

<sup>62</sup>) A tale proposito, cfr. G.B. TENDI, *Le univēsitates rerum nel diritto italiano*, cit., p. 166 ss.; l'autore individua una delle ragioni nel fatto che: «Le parole universalità di mobili non possono dunque riferirsi che alla successione mobiliare, perché sono le identiche parole che erano usate nelle Coutumes e nella ordinanza francese del 1867 [...]. Sarebbe stato strano che si prendessero le parole della legislazione francese per significare una cosa diversa da quella che si era generalmente ritenuta compresa».

<sup>63</sup>) Cfr. G.B. TENDI, *op. ult. cit.*, p. 171 ss.

opinioni più disparate; si è detto che essa comprendeva:

- 1) ogni specie di universalità, di fatto o di diritto <sup>64</sup>;
- 2) le sole universalità di diritto <sup>65</sup>;
- 3) le sole universalità di fatto <sup>66</sup>;
- 4) nessuna specie di universalità; vale a dire la disposizione sarebbe priva di applicazione pratica <sup>67</sup>.

La dottrina si orientò verso la soluzione riguardante le sole universalità di fatto <sup>68</sup>, seguita, dopo un orientamento verso l'ipotesi dell'universalità di diritto, anche dalla giurisprudenza; la disputa perse, ad un certo punto, di importanza e dagli anni '20 venne tenuta ferma la tesi delle universalità di fatto. Ma anche il modo di intendere queste universalità di fatto creava dei problemi: si tratterebbe di un nuovo bene, oggetto, che si sovrappone alle singole cose? E in caso di risposta affermativa l'universalità di fatto, in quanto tale, sarebbe da considerare come una cosa corporeale o incorporeale? L'estensione a complessi non animati avrebbe una ragion d'esser oppure no? Varie furono le risposte a queste domande, talora anche attingendo alle soluzioni proposte dalla dogmatica tedesca di fine '800 <sup>69</sup>.

Al di là delle norme suddette <sup>70</sup>, in assenza di una nozione generale, la dottrina e la giurisprudenza adottarono l'istituto per esigenze plurime – non senza l'opposizione di chi propendeva per un significato ristretto –, per le quali sembrava fornire soluzioni apprezzabili, ricomprendendo anche quegli insiemi, che tenendo conto della loro composizione, venivano qualificati universalità di diritto. Così si è invocata la nozione di universalità nella successione di un ente morale o di una persona giuridica, in caso di estinzione; nell'immissione nei beni dell'assente; nell'eredità; nell'eredità giacente; nella dote; nel patrimonio, etc. <sup>71</sup>.

---

<sup>64</sup>) In questo senso, per tutti, P. CALAMANDREI, *Teoria dell'azienda commerciale*, Torino, 1891, p. 51 nt. 1.

<sup>65</sup>) G.B. TENDI, *Le universitates rerum nel diritto italiano*, cit., p. 154.

<sup>66</sup>) Cfr. C. FADDA, C.E. BENZA, *Note* a B. WINDSCHEID, cit., p. 35 ss.

<sup>67</sup>) G. PUGLIESE, *La prescrizione acquisitiva*, Torino, 1921, p. 257-263, riassume in queste proposizioni i suoi risultati: «1° I principi giuridici circa l'incapacità possessoria delle cose collettive ex distantibus, vanno soggetti nel cod. civ. all'eccezione stabilita negli artt. 694 e 707. - 2° L'universalità di mobili che secondo queste disposizioni è capace di un possesso unitario, è quella di diritto, consistente nella successione mobiliare. - 3° Ma la successione mobiliare è stata abolita, e perciò l'eccezione rimane senza applicazione».

<sup>68</sup>) Per le motivazioni, cfr. R. RASCIO, *Universalità patrimoniali*, in *NNDI*, 20, 1975, p. 95 ss.

<sup>69</sup>) Si veda M. D'AMELIO, *Codice civile, Libro della proprietà, Commentario*, Firenze, 1942, p. 49 e nt. 2.

<sup>70</sup>) Si deve aggiungere l'art. 424 cod. comm. del 1882, che prevedeva l'assicurazione di una universalità di cose: è unanime l'opinione che si trattasse delle cd. universalità di fatto, come risulta, peraltro, dai verbali della commissione del 3 gennaio 1872.

<sup>71</sup>) Per una rassegna delle diverse opinioni della dottrina e della giurisprudenza cfr. G.B. TENDI, *op. ult. cit.*, p. 240 ss., D. BARBERO, *op. ult. cit.*, p. 356 ss.; M. D'AMELIO, *op. ult. cit.*, p. 48 s.

Un altro problema che si poneva, vigente il codice del 1865, come si è già accennato, in mancanza di una disciplina organica e di disposizioni generali, era quello di determinare se con il concetto di “universalità” si intendesse una cosa unica, distinta dagli elementi che la compongono, oppure una pluralità di cose considerata in modo unitario ai fini di determinati rapporti giuridici<sup>72</sup>. Anche su questo aspetto le posizioni sono le più disparate; senza addentrarci troppo, ciò che risulta, anche da quanto sin qui riferito, è lo stato fluido dell’istituto e si assiste nuovamente a tentativi accennati, poi rinunciati, casisticamente impiegati ora in un senso ora in un altro, con un unico filo conduttore: impiegare la considerazione unitaria per risolvere esigenze pratiche che via via si imponevano e le teorizzazioni lasciano il posto alla risoluzione di questioni concrete.

4. Giunti alla fine di questa ricostruzione, che è si è volutamente, seguendo le indicazioni del professor Zuccotti, fermata alle soglie del diritto dell’età contemporanea, periodo che richiederebbe una indagine a sé, che non si esclude potrà essere attuata<sup>73</sup>, si può osservare che l’essenza della nozione romana di ‘*universitas*’ resta

---

<sup>72</sup>) Nel primo senso C. FADDA, C.E. BENZA, *Note a B. WINDSCHEID*, cit., p. 15; in senso contrario G.B. TENDI, *Le universitates rerum nel diritto italiano*, cit., p. 224 ss., F. FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, I, 1, Roma, 1921, p. 799 ss., L. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, Milano, 1929, p. 272. Particolare è la posizione rinvenuta in D. BARBERO, *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, cit., p. 62 ss., che riprende il principio, già formulato in precedenza, del riconoscimento relativo, che si concreta in queste due proposizioni: 1) non perché un determinato complesso è riconosciuto come *universitas* sotto un determinato rapporto giuridico, deve essere ugualmente riconosciuto tale sotto altri; 2) non perché un determinato complesso non è riconosciuto quale *universitas* sotto un determinato rapporto, non deve essere tale neppure sotto altri.

<sup>73</sup>) In linee molto sommarie, limitandoci meramente ad un visione riassuntiva, essendo l’epoca contemporanea fuori dal nostro campo di indagine, ci si limita ad accennare che è rinvenibile anche in questa fase del diritto la continuità con la nozione romana. Su questa linea il BGB. non contiene una definizione di universalità, ma si rinvencono due norme che prevedono una particolare disciplina in caso di *Inbegriff von Sachen* o *Sachinbegriffe*, complessi di cose. Si tratta del § 92: *Verbrauchere Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der Veräuf besteht. Als verbrucher gelten auch bewegliche Sachen, die zu einem Warenlager oder zu einem sonstigen Sachinbegriffe gehören, dessen bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Veräuberung der einzelnen Sachen besteht.* § 1035 (*Niebbrauch an Inbegriff von Sachen; Verzeichnis*): *Bei dem Niebbrauch an einem Inbegriff von Sachen sind der Niebbraucher und der Eigentümer einander verpflichtet, zur Aufnahme eines Verzeichnisses der Sachen mitzuwirken. [...].* Come si può già in parte dedurre dal contenuto di tali previsioni, il diritto civile tedesco della codificazione, in perfetta sintonia con l’opinione minoritaria della dottrina tedesca dell’Ottocento – l’elaborazione dei Pandettisti tedeschi, in particolare, riveste una notevole rilevanza, osservando che da una parte vi è chi non ammette, eccettuato il caso del gregge e di altri complessi naturali, la possibilità che le universalità di cose possano costituire oggetto di diritti; dall’altra la *communis opinio* non considera questo distinguo e, in generale, ritiene che le universalità possano venire considerate giuridicamente come unità, mantenendo, però, le singole parti la loro individualità – riconosce soltanto: «[...] Rechte und einzelne selbständige Sachen, nicht aber die Zusammenfassung mehrerer solcher Sa-

chen, als Objekte des Rechts an. Zwar kennt das BGB in den § 92 e 1035 den Ausdruck des Sachinbegriffs, jedoch werden hieran keine weiteren Folgen für die Stellung dieser Sachinbegriffe als Rechtsobject geknüpft. [...] Das gilt zunächst für die dinglichen Rechte, die nur an diesen einzelnen Sachen bestehen können. Das gilt aber ebenso für schuldrechtliche Geschäfte. Denn, auch wenn im Rahmen der Vertragsfreiheit die Möglichkeit besteht, mehrere dieser sachen in einem einheitlichen Rechtsgeschäft zusammenzufassen, ist zu beachten, daß sich die schuldrechtliche Verpflichtung auf die später durchzuführenden Verfügungen bezieht». Vige, infatti, il cd. Bestimmtheitsgrundsatz o Grundsatz der Spezialität: «alle dinglichen Rechte bestehen nur an einzelnen Sachen». Ciò premesso, gli esempi che vengono considerati sono sempre gli stessi; anche in questo caso, come nel diritto austriaco, non si distingue, a seconda della natura degli elementi che costituiscono il complesso, ma si parla genericamente di Inbegriff von Sachen, Sachinbegriff, di Sachgesamtheit. E in Italia, in sede di compilazione del nuovo codice la commissione propose una norma di carattere generale, relativamente all'universalità, che venne così enunciata: «È considerata come cosa unica la collettività di più cose corporali, riunite insieme per un determinato scopo, che imprime ad esse un carattere unitario». Nella relazione unita al progetto si rileva che con tale disposizione si viene a comprendere nel novero delle cose l'universalità e la si definisce evidenziandone gli elementi più significativi e si osserva che: «Il concetto informatore è anche qui ispirato ad un criterio economico e sociale: il fine determinato, in vista del quale le singole cose corporali vengono riunite e che imprime ad esse un carattere unitario, è la loro comune funzione o destinazione economica. Si tratta di una colleganza teleologica, che trova riscontro nel nome attribuito al complesso dagli usi della vita e del commercio. Il progetto, con tale articolo, viene altresì a risolvere il problema [...] se l'*universitas rerum* costituisca un'entità autonoma distinta dalle singole cose, oppure rimanga giuridicamente una pluralità di cose». Ma nel testo definitivo del codice la norma (art. 816, rubricato «universalità di mobili») ha assunto una formulazione diversa ed è stata eliminato ogni riferimento sulla natura dell'universalità come unità distinta dalle cose che la compongono: «È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici»; a tale previsione di carattere generale fanno da corollario numerose disposizioni che disciplinano universalità ora qualificate di cose ora di beni. Tornando all'esame dell'art. 816, si fa anzitutto notare come si siano riproposte le medesime questioni, cui abbiamo già accennato, vigente il codice del 1865, riguardanti in particolare la natura giuridica dell'universalità, l'ammissibilità delle cd. universalità di diritto, riferendosi le norme del codice esclusivamente alle universalità di fatto. Si aggiunga, inoltre, che la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate a dover chiarire, vista la genericità della formulazione, i singoli requisiti che integrerebbero la fattispecie dell'universalità di mobili, ex art. 816 c.c., ricreando così una notevole confusione. Non potendo, in questa sede, dar conto del travaglio dottrinale e giurisprudenziale, in materia di universalità, dal 1942 in poi, rinviamo alle trattazioni che se ne occupano *ex professo*, limitandoci a riferire le tendenze più accettate: 1) la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la universalità di mobili consti di una individualità socialmente e giuridicamente apprezzabile, la cui unità appare soggettivamente collegata alla *voluntas domini*; 2) il vincolo della destinazione unitaria deve, comunque, avere rilevanza oggettiva, essendo necessario che risulti ai terzi l'utilità della pluralità dei beni distinta e diversa da quella di ciascuno di essi; 3) l'elemento dell'unità spaziale non è determinante per far considerare le cose stesse come universalità, anche se esse, tuttavia possono formare oggetto, globalmente considerate, di atti giuridici unitari di carattere negoziale, anche con effetti reali; 4) si definisce *universitas iuris* un complesso di beni e rapporti giuridici rivolti ad unità dal legislatore che, a determinati effetti, fa appunto di una pluralità di elementi ontologicamente diversi, ed anche se variamente dislocati, un aggregato ideale, suscettibile di considerazione e trattamento unitari. Esempi tipici sono ritenuti l'eredità e l'azienda; 5) oltre alle ipotesi tradizionali (gregge; biblioteche etc.), è

invariata rispetto a quella elaborata nelle epoche successive, non snaturando mai il suo fulcro: non si perviene dunque alla elaborazione di un concetto tecnico-giuridico definitivamente teorizzato, non enucleandosi una nozione giuridica univoca, come dimostrato dalla pluralità di accezioni che il termine assume, talora tipicizzate in modo stabile ma senza addivenire fino in fondo ad una figura giuridica in senso proprio<sup>74</sup>. L'*universitas* si apre a fattispecie nuove, si sostituisce sovrapponendosi al fenomeno dei '*corpora ex distantibus*' ed appare come una nozione camaleontica che si adatta ai cambiamenti, andando incontro alle nuove esigenze concrete che ne richiedono l'utilizzo, tenendo conto dei nuovi complessi per i quali si rivela utile. Il piano del diritto non viene trasfigurato e cristallizzato, ma chiarito, meglio delineato, al fine dell'ottenimento di risultati giuridici concreti: non viene configurato un nuovo regime ma viene spiegata e giustificata la disciplina che è già intrinseca ai tipi di insiemi; considerando, a seconda delle necessità, come centri unitari di imputazione di rapporti giuridici, una pluralità, che può essere costituita di *res* e/o di diritti (oppure di persone), caratterizzata dall'immutabilità e dall'indipendenza, in certe ipotesi più marcata in altri meno, degli elementi che la costituiscono.

---

stata ritenuta universalità di mobili una collezione di francobolli, ma non un'enciclopedia redatta in più volumi.

<sup>74</sup>) Si è parlato di casi di tentativi abbandonati, rinunciati: cfr. *supra* nt. 6.

